



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1752

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. IVAN FERRARI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 771 del 13 settembre 2016, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ivan Ferrari, nato a Vicenza (VI) il 24 dicembre 1971;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2020 (prot. n. 7082 di pari data) con cui Unicredit S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Ivan Ferrari, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



VISTE le note del 17 febbraio 2020 (prot. n. 8296 di pari data), del 29 giugno 2020 (prot. nn. 28740, 28741, 28743, 28744, 28745, 28746, 28747, 28748, 28749, 28750, 28751, 28752, 28753, 28754, 28755, 28756, 28757, 28758 di pari data), del 30 giugno 2020 (prot. nn. 28759, 28760, 28761, 28762, 28763, 28764, 28765, 28766, 28767, 28768, 28803, 28807, 28808, 28811, 28813, 28814, 28815, 28816, 28818, 28819, 28820, 28821, 28826, 28847, 28848, 28849, 28850, 28851, 28852, 28870, 28872, 28873, 28875, 28877, 28879, 28881, 28882, 28884, 28885, 28886, 28887, 28888, 28889, 28890, 28891, 28892 di pari data) e del 24 novembre 2020 (prot. nn. 58438, 58439, 58441, 58443, 58446, 58448, 58450 di pari data), con cui Unicredit S.p.A. in riscontro alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTE le ulteriori comunicazioni del 15 e 19 febbraio 2021 (rispettivamente prot. n. 10268 e n. 11409 di pari data) con cui Unicredit S.p.A. ha fornito ulteriori informazioni in ordine alla condotta del Sig. Ivan Ferrari;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 (prot. n. 22659/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Ivan Ferrari, tra l'altro, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
 - violato le procedure interne dell'Intermediario;

RILEVATO che con note del 7 aprile 2021 (prot. n. 26090 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 23 aprile 2021 (prot. n. 30487 e 30500 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Ivan Ferrari con note del 1° aprile 2021 (n. 24673 di pari data), successivamente integrate con note del 16 aprile e 11 giugno 2021 (rispettivamente prot. n. 28996 e n. 41352 di pari data);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 12 agosto 2021 (prot. n. 58225 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni contestate al Sig. Ivan Ferrari e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Ivan Ferrari con nota del 15 settembre 2021 (prot. n. 62829 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Ivan Ferrari le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 7 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo. In particolare, ai fini della determinazione della sanzione della sospensione da applicare al consulente, va considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:
 - le violazioni accertate risultano compiute nei confronti di soli due clienti;
 - la condotta del consulente non era diretta a trarre da essa alcun vantaggio economico;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal Sig. Ferrari non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili al Sig. Ivan Ferrari quantomeno a titolo di colpa grave;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Ivan Ferrari, nato a Vicenza (VI) il 24 dicembre 1971, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti